

TRIBUNALE DI BOLOGNA**SEZIONE FALLIMENTARE**

*** **

Oggetto: Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento riunite nell'interesse del Sig. Ciavoletta Giampaolo – R.G. 1881/2016

OCC: Dott.ssa M. Cristina Ceserani

G.D. : Dott.ssa A. Rimondini

*** **

**INTEGRAZIONE ALLA PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI PER LA
COMPOSIZIONE**

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

EX ART. 7 L. N. 3/2012 e ss. modd.

Il Sig. Ciavoletta Giampaolo nato a Bologna il 24.7.1958 (C.F. CVL GPL58L24A944Q), residente in Imola (BO) viale Amendola n. 119 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dai sottoscritti Avv. Alessia Tarlazzi (C.F. TRL LSS72R48B249B) e Avv. Piero Bennasciutti (C.F. PRI BNN 72A18F288L) con domicilio eletto presso lo studio della prima in Medicina (BO) via Libertà, 61, come da procura speciale in calce alla proposta di accordo ai creditori in atti, espone ulteriormente quanto segue. Si dichiara che l'indirizzo di posta certificata dell'Avv. Alessia Tarlazzi è: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it e l'indirizzo di posta certificata dell'Avv. Piero Bennasciutti è pierobennasciutti@ordineavvocatibopec.it, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni via telefax al n. 051 6970482;

PREMESSO CHE

In data 18.5.2018 veniva depositata proposta di accordo coi creditori ex artt. 7 e ss. L. 3/2012 nell'interesse dell'istante, redatta con l'ausilio dell'OCC f.f. Dott.ssa M. Cristina Ceserani.

Con provvedimento in data 12.6.2018, il G.D. Dr.ssa Rimondini richiedeva una integrazione della



proposta con la indicazione del valore delle quote societarie di Accademia Acrobatica S.r.l. possedute dal debitore, sicché i sottoscritti legali procedevano al deposito di perizia di stima di dette quote, il cui valore veniva indicato in Euro 6.000,00= come da perizia in atti.

Nelle more, col decreto fiscale n. 119/2018 venivano introdotte importante novità in tema di c.d. pace fiscale con riferimento ai debiti tributari e previdenziali arruolati che, nel caso di specie, rappresentano la maggior parte dei debiti a carico del Sig. Ciavolella G. che presentava una integrazione alla proposta di accordo destinando ulteriori somme ai creditori – ciò determinando una miglior percentuale di soddisfacimento dei creditori - e dichiarava di voler aderire alla definizione agevolata.

In ragione di quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate Riscossione richiedeva un differimento della udienza di omologa, cui questa difesa aderiva, al fine di comunicare l'esatto importo oggetto di definizione agevolata. L'udienza si teneva in data 18 luglio 2019, poi rinviata al 25 luglio 2019.

Con memoria di costituzione in data 5 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bologna sollevava dubbi in ordine alla fattibilità economica della proposta di ristrutturazione del debito L. 3/2012 avanzata dal Debitore, eccezioni che si ritengono infondate ed andranno respinte.

Peraltro già con istanza di rettifica della proposta di accordo del 15.7.2019 questa difesa prendeva posizione sulla memoria della Agenzia delle Entrate contenente la espressione negativa di voto sulla quale meglio si esporrà in prosieguo.

Riproponiamo seppur succintamente il contenuto della proposta a fronte delle integrazioni in atti. In fatto il debitore esponeva che:

- dal 2001 e sino al 2005 svolgeva attività di impresa in forma individuale avente ad oggetto attività di marketing e ricerche di mercato, organizzazione di eventi sportivi; l'impresa aveva sede in Imola (BO) come da visura in atti;
- l'attività cessava di fatto già in data 31.12.2005, ma veniva cancellata in data 31.12.2009 dal Registro Imprese, a causa di una crisi tale da impedire il regolare adempimento delle



obbligazioni di pagamento sorte coi creditori, tra cui la Agenzia delle Entrate ed INPS;

- l'impresa pertanto non era più fallibile essendo ampiamente trascorso il termine di anni uno dalla cancellazione ex art. 11 L.F.
- Nelle more, il debitore svolgeva lavori saltuari, mentre attualmente ricopre il ruolo di amministratore della società Accademia Acrobatica S.r.l. con sede in Forlì (FC) via Zanchini n. 31 con cui collabora stabilmente 2016, percependo un compenso di Euro 6.521,00= annui come da documentazione in atti.
- Il debitore fa fronte alle proprie esigenze anche grazie all'aiuto economico dei genitori e del fratello con cui convive per gran parte dell'anno.
- Il debitore intende proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012 e ss. modd. al fine di provvedere in misura ridotta al pagamento del debito tributario e previdenziale già arruolato usufruendo della definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione ter) , in ragione del decreto fiscale n. 119/2018.
- Il debitore precisava di non aver avuto accesso a procedure regolate dalla cit. L. 3/2012 e ss. modd. né di aver subito impugnazioni di atti dispositivi e/o azioni revocatorie.
- Il Sig. Ciavoletta non possiede beni immobili ed è proprietario di un veicolo Fiat 131 di oltre 30 anni, Tg BO869228 inutilizzabile nonché di un furgone Citroen immatricolata nel 2003 Tg CG 068 XY il cui valore a relitto è di Euro 500,00= circa per entrambi.
- Le quote pari al 2% di Accademia Acrobatica SRL possedute dal debitore hanno un valore di Euro 6.028,60= come da perizia della Dott.ssa Baldoni in atti, importo di cui si è tenuto conto ai fini del *quantum* della proposta migliorativa presentata dal Sig. Ciavoletta.
- Va poi rilevato che il debitore non ha effettuato atti di disposizione del patrimonio nell'ultimo quinquennio e non vi sono, allo stato, procedure esecutive pendenti come da dichiarazioni già in possesso dell'OCC o giudizi tributari.
- Sussistono pertanto tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per la proposizione del ricorso ex art. 7 L. 3/2012 e ss. modd., la cui udienza di omologa verrà fissata dal Tribunale in esito al deposito della presente integrazione corredata da relazione particolareggiata dell'OCC f.f.



Dott.ssa M. C. Ceserani.

**SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO COI CREDITORI COME
MODIFICATA**

La odierna proposta di accordo ex art. 7 L. 3/2012 come integrata risulta nettamente migliorativa rispetto a quella originaria.

Nel luglio scorso, infatti, il debitore, a fronte delle argomentazioni dell'Amministrazione Finanziaria e per superare ogni dubbio sulla fattibilità economica della proposta, ha ritenuto di far intervenire altro soggetto terzo garante ex art. 8 L. 3/2012, vale a dire la Accademia Acrobatica S.r.l., società che visti i rapporti di fiducia e collaborazione intercorrenti col debitore ha già depositato la somma di Euro 51.000,00= presso il Notaio Dott. Jacopo Marin come da documentazione in atti (allegata alla istanza 15.7.2019), subordinando il pagamento in favore dei creditori alla omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La proposta è stata altresì migliorata grazie all'apporto di Euro 6000,00= ulteriori, che il debitore corrisponderà entro un anno dalla omologa dell'accordo e così per un totale di Euro 57.000,00=.

Si ribadisce pertanto la volontà del Sig. Ciavoletta Giampaolo di ristrutturare la propria posizione debitoria usufruendo della definizione agevolata dei ruoli, cui l'Agenzia della Riscossione ha aderito con comunicazione già in atti e trasmessa all'OCC f.f. Dr.ssa Ceserani. corrispondendo la complessiva somma di Euro 57.000,00= importo nettamente superiore rispetto alla proposta originaria che deve comunque intendersi richiamata in questa sede anche per quanto concerne i requisiti oggettivi e soggettivi.

Richiamando la istanza del 15.7.2019, da intendersi integralmente trascritta in questa sede, si ribadisce per mero scrupolo ulteriormente quanto segue:

Sulle pretese eccezioni di inammissibilità avanzate dalla Agenzia delle Entrate si osserva che:



- il solo fatto di aver indicato il fratello del debitore quale soggetto che apporta la finanza su cui si basa la proposta (il quale ha già usufruito della procedura di composizione della crisi ex lege n. 3/2012 nel 2016) non era affatto preclusivo della fattibilità economica e sostenibilità della proposta presentata dal fratello..

Sul punto va evidenziato che detta “impostazione” è stata una scelta obbligata da parte di questa difesa e condivisa con l'OCC f.f., posto che il soggetto terzo (Sig. Ciavolella Giancarlo) è colui verso il quale dovevano confluire le somme oggetto di “colletta di famiglia” che è iniziata da anni in ragione della avanzatissima età dei genitori del Sig. Ciavolella Giampaolo, entrambi ultranovantenni.

Va altresì evidenziato che il fratello del Debitore ha goduto del fresh start della L. 3/2012 da anni ed è stato esdebitato; inoltre la di lui solvibilità era già stata accertata dalla Dott.ssa Ceserani.

Non solo il Sig. Ciavolella Giancarlo è lavoratore subordinato a tempo indeterminato, con un reddito che l'A.F. stessa indica in Euro 24.000,00= annui, oltre al TFR accantonato, ma va doverosamente osservato che il nucleo può contare su di una entrata di Euro 50.000,00= annui , tenuto altresì conto del fatto che la madre del debitore, Signora De Cristo Dorina percepisce anche l'assegno di accompagnamento pari ad Euro 500,00= mensili.

Gli anziani genitori del Sig. Ciavolella Giampaolo, che già avevano aiutato economicamente l'altro figlio, hanno inteso aiutare l'odierno debitore, ben comprendendo la incidenza del “fattore età “ che avrebbe potuto compromettere la esecuzione della proposta se e quando omologata.

Va precisato che la madre dell'istante, Signora De Cristo Dorina ha 93 anni, ed è affetta da demenza senile – a quanto consta da ultimo le condizioni sono addirittura peggiorate - che ne ha irrimediabilmente compromesso la capacità d'agire, con conseguente impossibilità di compiere atti di disposizione del patrimonio; mentre il padre Sig. Ciavolella Edore di anni 91 versa in condizioni precarie di salute connesse alla età.

Poiché i figli non hanno delega sui conti correnti e/o sui risparmi dei genitori, ciò precludendo ogni operazione bancaria, va da sé che se le somme destinate alla procedura fossero cadute in successione, sarebbe stata inevitabilmente compromessa la fattibilità della proposta di accordo con



impossibilità di provvedere ai pagamenti in favore dei creditori e risoluzione dell'accordo stesso in pregiudizio del debitore istante.

Quanto poi al reddito percepito dal debitore, che secondo l'Agenzia delle Entrate risulta allo stato modesto e/o incerto, si osserva che il Sig. Ciavolella ricopre oramai da anni il ruolo di amministratore della Accademia Acrobatica Srl (di cui è anche socio) ed il compenso è proporzionato al lavoro stagionale che attualmente svolge presso la sede di Cesenatico (FC).

Per scrupolo va detto che il Sig. Ciavolella non è dimissionario dal ruolo di amministratore né vi sono concrete ragioni che ne facciano supporre la revoca dall'incarico che ricopre da anni. Di contro, i buoni rapporti che intercorrono tra i soci e la reciproca stima, hanno permesso all'istante di poter rettificare la proposta di accordo e poter contare su di un anticipo somme da parte della Accademia Acrobatica S.r.l. stessa.

Anche l'altra eccezione di inammissibilità sollevata dall'Agenzia delle Entrate è priva di fondamento.

Quanto al fabbisogno alimentare e di sostentamento è soddisfatto interamente dal nucleo familiare (il sig. Giampaolo risiede in immobile di proprietà del Sig. Ciavolella Edore, padre del debitore per cui non ha canoni di locazione a suo carico) mentre quando il Sig. Ciavolella ha necessità di alloggiare, seppure occasionalmente presso la Accademia Acrobatica, fruisce di vitto e alloggio gratuito.

Va poi precisato che entrambi i fratelli Ciavolella hanno occupazioni lavorative (su turni il fratello dell'istante e quest'ultimo prettamente stagionale) che consentono loro di potersi occupare personalmente degli anziani genitori con cui convivono, come già illustrato in atti, con un notevole risparmio per la famiglia d'origine.

Le eccezioni di asserita debole prospettiva di sostenibilità (di esecuzione) del piano di accordo sono pertanto superate dal fatto che si è già provveduto ad accantonare Euro 51.000,00= presso il Notaio Dott. Marin dal luglio 2019, vincolate ai creditori della procedura e subordinate alla omologa



dell'accordo da parte del Tribunale di Bologna.

La somma di Euro 6.000,00= verrà messa a disposizione dal debitore e verrà corrisposta entro un anno dalla omologa dell'accordo.

Si precisa che il compenso dell'OCC f.f. Dr.ssa Ceserani sarà corrisposto dal fratello Sig. Ciavolella Giancarlo, così da non gravare in prededuzione sull'attivo da distribuire ai creditori.

SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA COME INTEGRATA

Tutto ciò premesso, il Sig. Sig. Ciavolella Giampaolo

PROPONE

Ai propri creditori, il seguente accordo ex artt. 7 e seg. L. 3/2012 e ss. modd..

Per maggiore chiarezza di esposizione, si indicano di seguito l'elenco dei creditori privilegiati e chirografari e degli importi destinati agli stessi espressi in percentuale, così come richiesto dalla vigente normativa.

Si allega tabella redatta in accordo con l'OCC f.f. e si allega relazione di fattibilità della Dott.ssa Ceserani relativa alla proposta di accordo come modificata.



CIAVOLELLA GIAMPAOLO PROSPETTO DEI PAGAMENTI 23.09.2019: CONFRONTO CON PROPOSTA PRECEDENTE -IN ORDINE DI PRIVILEGI

		DA ISTANZA DEL 2018			DA ISTANZA DEL 2019			
DEBITI IN ORDINE DI PRIVILEGIO		GRADO	IMPORTO ORIGINARIO	% DI PAGAMENTO	PAGAMENTO PROPOSTO	IMPORTO ORIGINARIO	% DI PAGAMENTO	PAGAMENTO PROPOSTO
SPESE DI PROCEDURA IN PREDEDUZIONE		PREDEDUZIONE	500,00	100%	500,00	0,00	100%	0,00
CREDITORI IN PRIVILEGIO:								
AG.ENTRATE IMOLA PER TRIBUTO IVA (ANNO 2000-2001-2002)	ARTT.2752-2749-2778 N.19	19	24.992,93	100%	24.992,93	24.992,93	100%	24.992,93
INPS DI IMOLA E DI FORLI' CONTRIBUTI INPS	ART.2753-2749 2778 N.1	1	21.249,95	50,00%	10.624,98	21.732,26	76,55%	16.636,05
AG. ENTRATE SANZIONI E INTERESSI IMP.REGISTRO	ART.2772-2758-2749 N.4	4	10,31	30%	3,09	0,00		0,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA BOLLI AUTO	ARTT. 2758-2749-2778 N.7	7	1.160,35	20%	232,07	0,00		0,00
AG. ENTRATE DI IMOLA		7	87,06	20%	17,41	0,00		0,00
INPS DI IMOLA E DI FORLI' SOMME AGGIUNTIVE	ARTT. 2754-2749-2778 N.8	8	1.706,19	10%	170,62	1.709,38	76,55%	1.308,53
AG.ENTRATE IMOLA IRPEF-IRAP-ADDITIONALI	ARTT.2752-2749-2778 N.18	18	38.059,17	5%	1.902,96	36.963,95	25,44%	9.402,54
AG. ENTRATE PER ALTRO	ARTT.2752-2749-2778 N.19	19	15.228,91	2%	304,58	15.130,77	5%	756,54
		20	0,00			231,80	5%	11,59
TOT CREDITORI IN PRIVILEGIO			102.494,87		38.248,64	100.761,09		53.108,18
CREDITORI IN CHIROGRAFO:								
INPS DI IMOLA/FORLI' IN CHIROGRAFO			3.512,03			4.114,30		3.149,48
AG. RISCOSSIONE			584,90					
AG. ENTRATE DI IMOLA			45.339,62					
860 - POLIZIA URBANA MONTERCHI			679,53					
1264 - POLIZIA MUNICIPALE CORTINA			161,24					
1659 - POLIZIA URBANA CASTEL S.PIETRO T.			771,00					
1660 - POLIZIA URBANA IMOLA			670,24					
1662 - POLIZIA URBANA DOZZA			923,58					
3590 - POLIZIA MUNICIPALE CESENA			2.172,32					
3591 - POLIZIA MUNICIPALE CESENATICO			103,86					
6009 - POLIZIA URBANA RAVENNA			678,43					
6286 - POLIZIA URBANA ROMA CAPITALE			241,47					
7895 - POLIZIA URBANA VENEZIA			671,83					
12357 - PREFETTURA DI FORLI' CESENA			1.507,85					
12391 - PREFETTURA DI RAVENNA			522,34					
12781 - REGIONE EMILIA ROMAGNA			1.923,18					
18101 - POLIZIA URBANA RUBICONE			155,21					
19000 - CCIAA BOLOGNA SANZIONI			147,47					
41400 - ASL DI CESENA			137,29					
TOT. IN CHIROGRAFO (AG. RISCOSSIONE/AG.ENTRATE/COMUNI PER MULTE STR			59.743,04	1%	597,43	49.489,50	1,50%	742,34
TOTALE CARTELLE AL 23.01.2018			162.237,91		38.846,07			
TOTALE CARTELLE AL 4.03.2019						154.364,89		57.000,00
TOTALE DEBITI E PAGAMENTI			162.737,91	24%	39.346,07	154.364,89	37%	57.000,00
						PROPOSTA 23 SETT. 2019		57.000,00
						PROPOSTA 2018		-39.346,07
						MAGGIORI SOMME MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI RISPETTO ALLA PROPOSTA PRECEDENTE		17.653,93

Ciò premesso, i sottoscritti Avv. Alessia Tarlazzi e Avv. Piero Bennasciutti,

chiedono

IN VIA PRINCIPALE: che l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza ex art. 10 L. 3/2012, proceda alla omologazione dell'accordo di composizione della crisi ex artt. 7 e ss. L. 3/2012 e ss. modd. nell'interesse del Sig. Ciavolella Giampaolo proposto con l'ausilio dell'OCC f.f. Dr.ssa M. C. Ceserani, chiedendo che la stessa assuma la funzione di liquidatore ex art. 13 L.3 /2012 e ss.modd. per vigilare sulla corretta esecuzione del piano.

IN VIA DI SUBORDINE: disporre la liquidazione del patrimonio del debitore Ciavolella Giampaolo, previa concessione di idoneo termine per la proposizione del ricorso e della relazione particolareggiata nominando all'uopo il liquidatore; sin da ora si chiede che venga nominato quale liquidatore la Dott.ssa M. C. Ceserani, professionista ex art. 15 L. 3/2012 già gestore della crisi nell'ambito della procedura de qua.

Si allega: relazione di fattibilità della Dr.ssa M.C. Ceserani.

Bologna li 23 settembre 2019

Avv. Alessia Tarlazzi

Avv. Piero Bennasciutti

